



Via Canada,14 - 35127 - Padova Tel.0498792500 Fax.049640190  
info@sarcoricambi.it B2B: www.sarcoricambi.it  
Distribuzione Componenti per Auto

## **NUOVA DIRETTIVA BER IN PILLOLE (VALIDA DA GIUGNO 2010): OBBLIGO DELLA CASA MADRE DI MANTENERE LA GARANZIA SUL VEICOLO PER I PRIMI 2 ANNI DI VITA DELLA VETTURA NONOSTANTE I TAGLIANDI SIANO EFFETTUATI DA OFFICINE INDIPENDENTI.**

### **Consumatore tutelato sempre**

La nuova direttiva europea prevede una "super tutela" per tutti i consumatori che vorranno risparmiare portando la propria vettura a fare il tagliando e l'ordinaria manutenzione nei primi anni di vita dell'auto presso l'officina indipendente, **senza per questo correre il rischio di perdere la garanzia della casa madre.**

### **Quali officine**

Ciascun automobilista **è libero di scegliere l'officina che vuole** per la manutenzione ordinaria e i tagliandi, e non perderà la garanzia del veicolo (che comunque ricordiamo è obbligatoria per i primi 2 anni). C'è da sottolineare che **l'officina indipendente dovrà essere qualificata** (*Per officina qualificata si intende qualunque officina che sia in grado di dimostrare di disporre di tutte le strumentazioni, attrezzature e informazioni tecniche necessarie per operare; non è assolutamente necessario essere affiliati ad una rete di officine*) **ed eseguire il lavoro in modo corretto** (*Il lavoro è eseguito correttamente se si sono utilizzate le informazioni e gli strumenti previsti dalle case madri e utilizzati ricambi originali o di qualità corrispondente all'originale*)

**Come fa l'automobilista a sapere che l'officina è qualificata e che il lavoro è stato eseguito in maniera corretta?** Non è un problema dell'automobilista. E' il meccanico stesso che certifica. Per l'automobilista è sufficiente pretendere la fattura correttamente compilata (meglio chiederlo prima):

***La fattura deve indicare*** in modo dettagliato le operazioni effettuate (secondo il programma di manutenzione stabilito a suo tempo dalla casa costruttrice), oltre ovviamente ai codici, (con marca e descrizione) di ogni parte fornita. ***In calce alla fattura, inoltre, deve essere anche riportata un'attestazione di conformità*** dei ricambi impiegati e dei lavori eseguiti, come segue:

*"Per le lavorazioni effettuate sono stati utilizzati componenti originali o di qualità equivalente come definito dal regolamento CEE 1400/02, e sono state seguite le procedure previste dalla casa costruttrice utilizzando gli strumenti e le attrezzature prescritte come riportato dalla documentazione in possesso dell'officina"...* segue timbro dell'officina e firma.

### **Quali ricambi**

I ricambi si dividono in 3 categorie:

1) I Ricambi Originali (prodotti dalla casa madre).

2) I Ricambi del Componentista (ovvero dell'azienda produttrice di ricambi che fornisce il costruttore del veicolo).

3) I Ricambi di "Qualità Corrispondente" (ovvero prodotte da aziende che certificano che la qualità del ricambio è equivalente a quello originale).

**Tutte e tre queste categorie sono valide per non perdere la garanzia** nei primi 2 anni della casa madre, sia che vengano utilizzate dalla rete ufficiale che da un'officina indipendente. Con la nuova norma l'automobilista ha una garanzia in più nel senso che adesso è il costruttore del "**ricambio alternativo**" che deve certificare che il prodotto che lui mette sul mercato è di qualità corrispondente (quindi il meccanico è sollevato dall'onere di dimostrare che il prodotto è di qualità equivalente. Una volta installato il pezzo, in caso di controversie sulla qualità, sarà il produttore del "ricambio alternativo" a dover dimostrare l'equivalenza del suo prodotto direttamente alla casa costruttrice.)

## **Quando bisogna comunque recarsi presso la rete ufficiale**

Rimane l'obbligo di ricorrere all'assistenza ufficiale solo per gli interventi gratuiti, come di norma per il primo tagliando o per la risoluzione dei difetti del veicolo coperti dalla garanzia.

## **Informazioni tecniche**

Oggi le vetture con l'aumento dell'elettronica sono più sofisticate e per la manutenzione ci vuole esperienza nel settore ma soprattutto l'accesso a informazioni relative a documenti tecnici e di software spesso gelosamente custoditi dalle case. La direttiva **impone** ai costruttori di rendere **disponibili senza condizioni** (ma comunque a pagamento), le documentazioni tecniche ai meccanici indipendenti così come di aprire agli stessi riparatori le attività di formazione necessarie per stare al passo con i tempi di sviluppo delle nuove tecnologie.

## **Cosa fare se il concessionario contesta i tagliandi non ufficiali**

Vi consigliamo di far leggere al concessionario **il parere del legale** in merito alla questione:

*"Anche se non tutti lo sanno, infatti, la normativa è cambiata e lo ha fatto in favore del consumatore.*

***Prima dell'entrata in vigore del Regolamento 1400/2002 (Direttiva Monti), non era possibile effettuare il tagliando presso un'officina terza: il consumatore doveva sottostare a precisi vincoli per la manutenzione ordinaria, con costi fissati dalla casa ed al di fuori di ogni concorrenza.***

***Infatti, se anche un semplice tagliando veniva effettuato al di fuori della rete di officine autorizzate, la casa e per essa le officine autorizzate, avrebbero negato l'applicazione della garanzia per qualsiasi pezzo.***

***Questa tradizione, a tutto vantaggio delle case e delle officine da esse stesse autorizzate, è stata giudicata dalla Comunità Europea in contrasto con la libera concorrenza, ed è stato quindi introdotto il Regolamento 1400/02.***

*Le innovazioni del Regolamento 1400 e del D.Lgs. 24/2002 hanno come finalità primaria la tutela del consumatore, nei riguardi del godimento della “garanzia di buon funzionamento” rilasciata dalla casa costruttrice del veicolo.*

**Oggi, ed è questa la novità più rilevante, il consumatore può scegliere la soluzione più conveniente per lui, beneficiando della concorrenza tra le officine delle reti ufficiali delle case costruttrici e quelle indipendenti, purché siano qualificate.**

*Quindi il consumatore può scegliere liberamente il venditore più conveniente, senza doversi preoccupare della “garanzia di buon funzionamento” che il costruttore DEVE riconoscere, indipendentemente dal venditore.*

*Il consumatore può rivolgersi dove meglio crede per la manutenzione ordinaria, purché l’officina sia qualificata ai sensi del Regolamento Europeo 1400/02, e sia in grado di rilasciare un’adeguata certificazione di conformità dei lavori eseguiti, che dimostri che gli stessi sono conformi alle prescrizioni della casa.*

*Ovviamente, la mancata effettuazione dei “tagliandi” è ragione legittima perché venga negata l’applicazione della garanzia da parte della casa automobilistica anche per parti non direttamente coinvolte nei tagliandi. In sostanza il consumatore acquista la possibilità di scegliere sia il venditore dal quale acquistare il veicolo di suo interesse, che l’autofficina per la manutenzione ordinaria. Come si è visto, l’officina indipendente può legittimamente intervenire per l’esecuzione di interventi di manutenzione ordinaria durante il periodo di garanzia senza che questo possa permettere al costruttore o al venditore di far decadere la garanzia.*

*Condizione essenziale perché questa opportunità si concretizzi è che l’officina sia qualificata e disponga quindi delle informazioni tecniche e operative necessarie per il corretto svolgimento delle operazioni.* Il Regolamento 1400/02 prevede il diritto di ogni officina di acquisire informazioni ed assistenza tecnica dalle case costruttrici, ma chiaramente ognuna di queste adotta criteri e metodi specifici e diversi da caso a caso. Le officine indipendenti affiliate a reti organizzate alternative alle case, sono le più pronte ad organizzarsi per fornire questo servizio, per la disponibilità di software specifico e forme di assistenza tecnica centralizzata.

*In sostanza il consumatore deve dichiarare esplicitamente che affida il lavoro a condizione che l’officina sia qualificata nei termini del regolamento 1400/02. In caso di problemi con la casa per l’applicazione della garanzia, questa dichiarazione permetterà di rivalersi nei confronti dell’officina che avesse dichiarato il falso. Questi aspetti sono ovviamente critici nel caso di un contenzioso con il venditore o con il costruttore che rifiutasse l’effettuazione di interventi di riparazione in garanzia.*

***La fatturazione, rappresenta l’evidenza formale dei lavori eseguiti e delle parti fornite, che sarà la base di ogni eventuale contenzioso tra il consumatore/acquirente e l’officina, nonché tra il consumatore/acquirente ed il venditore e/o la casa costruttrice in tema di garanzia. La fatturazione dei lavori eseguiti deve essere analitica, riportando i riferimenti sulle modalità operative seguite nel corso del servizio ed il codice di ogni parte fornita e lavorazione eseguita.***

*In conclusione:*

**Il Riparatore Indipendente NON può effettuare RIPARAZIONI in GARANZIA essendo a ciò abilitati solo i Riparatori Autorizzati che in forza di accordi contrattuali possono ottenere il rimborso dal costruttore degli autoveicoli. PUO’, invece, eseguire i tagliandi.**

*Sono altresì “riservati” alle officine autorizzate delle case automobilistiche i richiami ufficiali e gli interventi gratuiti. Si definisce come riparazione le operazioni atte a ripristinare la funzionalità di un veicolo, con o senza sostituzioni di parti; la riparazione è a carico del possessore del veicolo. Si definisce invece come manutenzione le operazioni ordinarie di controllo e di sostituzione dei materiali di consumo*

volte a mantenere lo stato di efficienza di un veicolo; il tagliando è un'operazione di manutenzione. Il Riparatore Indipendente può effettuare interventi di manutenzione e di riparazione (non in garanzia) anche durante il periodo di garanzia, purché l'officina sia QUALIFICATA. Per officina qualificata si intende l'officina che disponga di tutte le strumentazioni, attrezzature e informazioni tecniche necessarie per operare.

*In calce alla fattura, inoltre, deve essere riportata un'attestazione di conformità delle parti impiegate (ricambi) e dei lavori eseguiti:*

“Per le lavorazioni effettuate sono stati utilizzati componenti originali o di qualità equivalente come definito dal regolamento CEE 1400/02, e sono state seguite le procedure previste dalla casa costruttrice utilizzando gli strumenti e le attrezzature prescritte come riportato dalla documentazione in possesso dell'officina”.

*E' quindi possibile eseguire tutti i tagliandi anche al di fuori delle cosiddette officine “autorizzate”.*

*Mentre in caso di guasto in garanzia, è ovvio che la riparazione dovrà essere compiuta dall'officina indicata dalla casa madre.*